DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI ED ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI

Art. 1

Effetti delle sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non puo' assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze; non puo' dirigere dipartimenti, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non puo' svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non puo' far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non puo' far parte delle commissioni tributarie ne' puo' esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti.

Versione in vigore dal 19 marzo 1996, non più in vigore dal 18 maggio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti
Estremi	Decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-potenziamento-degli-1996/art-1-effetti-delle-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

sentenze-di-condanna-per-reati-contro-la-pubblica/versione/0